

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 13 luglio 1981****che modifica le direttive 66/402/CEE e 66/403/CEE, relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate**

(81/561/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,considerando che la direttiva 66/402/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE ⁽⁴⁾, prevede delle autorizzazioni che consentono, sino al 31 dicembre 1980, di certificare ufficialmente, a determinate condizioni, sementi che non hanno subito un'ispezione ufficiale in campo; che occorre concedere una proroga di tale termine, per poter acquisire l'esperienza necessaria per una soluzione più generale e definitiva;considerando che la direttiva 66/403/CEE ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/52/CEE ⁽⁶⁾, stabilisce che, in linea di massima, a decorrere dal 1° luglio 1975 gli Stati membri non possono più riconoscere, sotto la propria responsabilità, l'equivalenza degli esami e dei controlli effettuati nei paesi terzi;

considerando tuttavia che, non essendo ancora ultimati i lavori destinati a rendere possibile una constatazione comunitaria di equivalenza, è stata concessa agli Stati membri la facoltà di prorogare la validità delle constatazioni di equivalenza già effettuate; che in pratica questa proroga è stata applicata soltanto nei confronti del Canada;

considerando che il ricorso a tale proroga è soggetto al regime fitosanitario comunitario;

considerando che, in virtù di questo regime e tenendo conto dell'attuale situazione, la proroga del periodo di validità delle constatazioni effettuate dagli Stati membri è priva di effetto per la Comunità a nove;

considerando tuttavia, per quanto riguarda la Grecia, che questo nuovo Stato membro deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni del regime fitosanitario comune con effetto dal 1° gennaio 1983; che la Grecia aveva stabilito, sotto la propria responsabilità, di poter introdurre nel suo terri-

torio i tuberi-seme di patate prodotti in Canada; che è opportuno prorogare il periodo di validità di tali misure, per consentire alla Grecia di utilizzare il suddetto periodo per i tuberi-seme di patate in questione;

considerando inoltre che tale possibilità non dovrebbe essere negata ad altri Stati membri interessati se, a livello comunitario, si constatasse che sono soddisfatte le condizioni fitosanitarie;

considerando che occorre quindi modificare le suddette direttive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 66/402/CEE, la data del « 31 dicembre 1980 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1982 ».

*Articolo 2*All'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE, la data del 31 marzo 1980 è sostituita da quella del 31 dicembre 1982, fatta salva la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/7/CEE ⁽⁸⁾.*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Lord CARRINGTON

⁽¹⁾ GU n. C 61 del 20. 3. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. C 144 del 15. 6. 1981, pag. 116.⁽³⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 12. 3. 1981, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.⁽⁶⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 29.⁽⁷⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.⁽⁸⁾ GU n. L 14 del 16. 1. 1981, pag. 23.